



COMUNE DI TERRAZZO

PROVINCIA DI VERONA

Piazzale degli Alpini 1 - 37040 Terrazzo VR

☎ 0442 94013 – ✉ comune.terrazzo@legalmail.it

protocollo **0001799**

ordinanza n. **3/2020**

pag. 1/3

pubblicazione n. **181** del **03/04/2020**

Terrazzo, li 03/04/2020

Oggetto: **Ordinanza contingibile ed urgente -**

Misure urgenti per l'attuazione dei D.P.C.M. 08/03/2020-09/03/2020-11/03/2020-22/03/2020-01/04/2020, in ordine alle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

I L S I N D A C O

premesso che l'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del contagio da Covid-19 ha portato all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8-9-11-22/03/2020, che si sono connotati, tra l'altro, per aver imposto sull'intero territorio nazionale stringenti misure restrittive della libertà di circolazione, consentendo solo gli spostamenti delle persone fisiche motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

vista l'ordinanza 20/03/2020 - Ministero della Salute: *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;*

vista l'ordinanza 20/03/2020 - Presidente della Giunta Regionale: *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone;*

ritenuto, in relazione all'andamento dei più recenti dati epidemiologici che segnalano in modo evidente l'aggravamento dell'emergenza, di perseguire ogni misura volta alla tutela della salute pubblica provvedendo a limitare la mobilità delle persone motivate unicamente dallo svolgimento di attività sportiva o motoria ovvero per la gestione degli animali domestici;

valutata la sussistenza delle condizioni di necessità e di urgenza, che fondano l'adozione del presente provvedimento, di vietare su tutto il territorio comunale l'attività sportiva e motoria, ivi comprese le passeggiate, in luogo pubblico od aperto al pubblico anche in quanto non rispondente a comprovate ed indifferibili esigenze primarie di necessità in relazione al contesto sopra specificato e di limitare gli spostamenti per la gestione degli animali domestici;

visto l'art. 50 - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.: *Testo Unico degli Enti Locali;*

O R D I N A

1. di vietare lo svolgimento di attività ludica, ricreativa, sportiva, in luogo pubblico o aperto al pubblico nel territorio comunale
2. di vietare l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco, ai giardini pubblici, nel territorio comunale
3. di vietare, nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza
4. l'uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, in tutto il territorio regionale, nei centri urbani e in territorio extraurbano, sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti delle persone fisiche in via generale e cioè comprovate esigenze lavorative di lavoro, motivi di salute, situazioni di necessità oltreché per gli accessi agli esercizi aperti
5. di vietare nella giornata della domenica e nelle giornate festive, l'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l'art. 1 - D.P.C.M. 11/03/2020
6. è fatto a tutti obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone, nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario
7. è fatto obbligo agli operatori ed agli utenti delle attività commerciali al dettaglio non sospese, di indossare mascherine e guanti di protezione
8. è sospeso il mercato settimanale nella giornata del venerdì, per il commercio ambulante con sede fissa
9. è consentita l'attività di commercio ambulante esclusivamente in forma itinerante e per la sola vendita al dettaglio di prodotti alimentari
10. è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione e fino ad una distanza massima di 200 metri da essa, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora
11. è fatto obbligo di limitare lo spostamento per la gestione degli animali domestici, disponendo la possibilità di attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla residenza dei proprietari e fino ad una distanza massima di 200 metri da essa

La presente ordinanza ha decorrenza immediata e durata fino al 13/04/2020 e per tutto il periodo di vigenza delle norme emergenziali stabilite dai decreti governativi adottati per fronteggiare il contagio da Covid -19.

Per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7-bis - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 €.

D I S P O N E

- della presente ordinanza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Terrazzo ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42 - c. 1 - D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
- copia della presente, per gli adempimenti di competenza, viene trasmessa a:
 - Sig. Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di Verona
 - *protocollo.prefvr@pec.interno.it*
 - Servizio Intercomunale - Polizia Locale Basso Adige:
 - *legnago.vr@cert.ip-veneto.net*
 - *luigi.deciuceis@comune.legnago.vr.it*
 - Comando Stazione Carabinieri di Legnago:
 - *tvr25469@pec.carabinieri.it*

Ai sensi dell'art. 3 - c. 4 - L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg (centoventi giorni) dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 37 - c. 3 - D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., oppure, in alternativa, ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg (sessanta giorni) dalla suddetta pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e s.m.i.



Il Sindaco

Dott. Simone Zamboni